

perchè venga rilevato il materiale della sua rete telefonica. »

« Art. 3. Il Governo potrà esercitare direttamente comunicazioni telefoniche o accordare altre concessioni nello stesso Comune, quando le giudichi di interesse pubblico, e l'attuale concessionario si rifiuti ad ampliare o migliorare il servizio in conformità degli inviti che riceverà dal Governo. »

« Art. 4. La concessione di linee telefoniche può farsi ad uso privato o ad uso pubblico, per servizio comunale o per servizio intercomunale.

« Le concessioni di linee telefoniche ad uso privato sono limitate alla corrispondenza tra fondi del medesimo concessionario, o tra fondi di uno e fondi di altro concessionario. Esse non possono farsi servire ad uso pubblico, nè venir poste in comunicazione con altre linee telefoniche pubbliche o private.

« La durata delle concessioni delle linee telefoniche ad uso privato è stabilita dal Governo nel decreto di concessione. »

« Art. 5. I concessionari di linee telefoniche possono far passare i fili senza appoggio sia al disopra delle proprietà pubbliche e private, che dinanzi a quei lati di edifici, ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

« I fili devono essere collocati in guisa da non impedire al proprietario il libero uso della cosa propria, secondo la sua destinazione.

« In ogni altro caso per il passaggio e l'appoggio dei fili telefonici è necessario il consenso del proprietario. Però la servitù di appoggio o di occupazione delle proprietà, così private che pubbliche, può sempre essere imposta con decreto del prefetto, a senso della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Niccolini.

**Niccolini.** Debbo fare osservare che l'articolo 5 modificato, non mi sembra troppo chiaro. Ivi è detto: « In ogni altro caso per il passaggio e l'appoggio dei fili telefonici, è necessario il consenso del proprietario. » E dopo aver detto questo, si aggiunge: « Però la servitù di appoggio o di occupazione delle proprietà, così private che pubbliche, può sempre essere imposta con decreto del prefetto, a senso della legge 25 giugno 1865, sotto la osservanza delle disposizioni seguenti. »

O è necessario dunque il consenso del

proprietario o non è necessario. Si dice prima che è necessario il consenso del proprietario e poi si aggiunge che il prefetto, con suo decreto potrà, anche contro il consenso del proprietario, obbligare il proprietario stesso ad accondiscendere a quanto poc'anzi negava.

Io desidererei, su questo punto, qualche schiarimento.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Torrigiani, relatore.** Mi pare che il concetto sia chiaro.

Qui è detto: « In ogni altro caso per il passaggio e l'appoggio dei fili telefonici è necessario il consenso del proprietario. » Si intende il consenso del proprietario, quando non vi ha compenso al proprietario per il passaggio dei fili. Quando però si dà motivo ad indennità, allora è necessario il decreto prefettizio; e le condizioni per ottenere costoso decreto sono stabilite dall'articolo 6. Mi pare quindi che sia perfettamente chiaro il concetto del legislatore. Del resto il Senato non ha fatto che modificazioni di forma alle disposizioni che erano state in proposito votate dalla Camera.

**Presidente.** L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

**Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi.** Io non posso esser sospetto di troppo zelo in difesa di questa redazione dell'articolo, che non appartiene a noi; è tornato così dal Senato. Ma non mi pare fondato il dubbio sollevato dall'onorevole Niccolini.

Il però con cui comincia il secondo periodo del terzo capoverso non può interpretarsi altrimenti che così: quando questo consenso manchi, allora può essere imposto al proprietario di tollerare la servitù per la collocazione dei fili. Per appoggiare i fili, ripeto, è necessario il consenso del proprietario; ma, se questo consenso manca, allora si applicano le disposizioni della legge di espropriazione per utilità pubblica.

Questo è il concetto del Senato espresso in una forma ellittica, forse soverchiamente concisa, ma che, ad ogni modo, contiene la disposizione nel senso da me esposto.

Quindi mi pare che si possa accettare questo articolo, come è stato modificato.

**Presidente.** L'onorevole Niccolini ha facoltà di parlare.